

D.L. 02/03/2024, n.19 s.m.i (29/04/2024) Modifica Art.27 del D.Lgs 81/08

Le ultime disposizioni normative hanno introdotto molte modifiche che consentono di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tra le più rilevanti:

i nuovi rischi introdotti anche dalle nuove forme di lavoro, come lo smart working

le modifiche introdotte dal Decreto Lavoro 2023 un rafforzamento della formazione un maggior coinvolgimento del preposto in merito alla vigilanza la riorganizzazione del sistema istituzionale di vigilanza il nuovo DL 2 marzo 2024, n. 19, convertito con Legge 56/2024, che introduce la patente a crediti per le imprese edili.

Introduzione della Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili

• Rilascio della patente

<u>SOGGETTI INTERESSATI</u>

- Imprese e lavoratori autonomi che operano "fisicamente"
- Imprese e lavoratori autonomi di uno stato U.E. o di uno stato non appartenente all'U.E. (Il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente (stato U.E.) o riconosciuto dalla legge italiana (stato non U.E.)

SOGGETTI ESCLUSI

- Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, trasporti...)
- Le <u>imprese</u> in possesso di **qualifica SOA** pari o > al terzo livello

<u>REQUISITI</u>

- a) Iscrizione alla camera di C.I.A.A.
- b) Adempimento degli obblighi formativi dell' 81/08
- c) Possesso del DURC in corso di validità
- d) Possesso del DVR
- e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF)
- f) Designazione RSPP



<u>a-c-e</u> (IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000)

<u>b-d-f</u> (IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000)

Non tutti i requisiti vengono sempre richiesti ES. Al lavoratore autonomo non è richiesto il DVR

MODALITA' OPERATIVE E TEMPISTICHE

La patente è rilasciata in formato digitale dal portale dell' INL attraverso lo SPID personale o la CIE. La domanda può essere effettuata da:

- Il legale rappresentante dell'impresa
- Dal lavoratore autonomo
- Da un soggetto con apposita delega scritta

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio è oggetto di **autocertificazione/dichiarazione**, il portale permetterà inoltre di indicare l'eventuale "non obbligatorietà" di un requisito.

LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI DI CUI AL COMMA 2, **INFORMANO** DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (<u>RLS</u>) E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) *ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO*.

Il rilascio della patente avverrà tramite un **codice univoco** associato ad essa.

N.B. dal 01/10/2024 al 31/10/2024 possibile operare con un autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite indirizzo **PEC** all' dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

<u>Dal 01/11/2024</u> la richiesta della patente diventa obbligatoria per operare in cantiere (nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività)

Eventuali <u>richieste</u> o <u>confronti</u> con l'ente è disponibile l'indirizzo email FAQ@ispettorato.gov.it



CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

<u>REVOCA DELLA PATENTE</u> (dopo 12 mesi si può richiedere una nuova patente)

- In caso di autodichiarazione iniziale non veritiera su 1 o più requisiti.
- È seguita poi da una valutazione riguardante la gravità dell'omissione.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE (fino a 12 mesi)

• Se nei cantieri si verificano casi di **morte** sul lavoro o casi di **inabilità permanente**, imputabili al datore di lavoro, al delegato o al dirigente <u>per</u> marcata violazione dei doveri di diligenza.

N.B. Si tratta di un provvedimento che viene emanato prima dell'accertamento delle responsabilità, in assenza di un provvedimento definitivo.



ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI Crediti iniziali = 30 – Limite soglia = 100 In ragione:

• Della storicità dell'azienda (massimo 10 crediti)

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.	10

• Della mancanza di provvedimenti di decurtazione (1 credito ogni 2 anni)



In relazione:

• Ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (massimo 30 crediti)

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".	4
7	 i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. 	i.) 6 ii.) 8

8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2



• Ad <u>attività,investimenti o formazione</u> riguardanti le seguenti ipotesi (sino a 10 crediti)

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della	2



DECURTAZIONE DEI CREDITI

N.B. Nel caso di più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

N.	FATTISPECIE	DECURTAZION
14.	FATTISFECIE	E DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessi formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5

26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10



SE LA PATENTE HA 15 O MENO CREDITI:

- Non si può operare in cantiere, salvo il completamento di attività in esecuzione quando i lavori eseguiti sono già più del 30% del valore del contratto
- <u>Il recupero</u> fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una COMMISSIONE TERRITORIALE composta da rappresentanti di INL e INAIL, si tiene conto di:
 - --- adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I bis.
 - --- eventuale <u>realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e</u> <u>sicurezza sul lavoro</u> secondo quanto indicato dall'art. 5 co. 4 lett. a) del DM.

N.B. Inoltre anche il *committente o responsabile* dei lavori deve verificare il possesso della patente a crediti, anche nei subappalto.